

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Alessandro Maria Levanti, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(368) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALEX PEDERZOLI E MASSIMILIANO VARRICCHIO (all'epoca dei fatti calciatori della Soc. Calcio Padova SpA), MARCELLO CESTARO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Calcio Padova SpA) E DELLA SOCIETA' CALCIO PADOVA SpA (nota n. 8621/1031pf08-09/SP/ma del 26.6.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 26.6.2009 nei confronti di:

- Sig.ri Alex Pederzoli, Massimiliano Varricchio, Marcello Cestaro, tutti deferiti per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS;
- La Società Calcio Padova Spa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS.

All'inizio della riunione odierna, i Sig.ri Alex Pederzoli, Massimiliano Varricchio, Marcello Cestaro e la Società Calcio Padova Spa, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS, (“pena base per il Sig. Marcello Cestaro la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 con diffida, per il Sig. Massimiliano Varricchio la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 con diffida, per il Sig. Alex Pederzoli la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 con diffida, per la Società Calcio Padova Spa la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00”), diminuite, ai sensi dell'art. 23 CGS, per il Sig. Marcello Cestaro a € 10.000,00 con diffida, per il Sig. Massimiliano Varricchio a € 2.670,00 con diffida, per il Sig. Alex Pederzoli a € 4.670,00 con diffida, per la Società Calcio Padova Spa a € 6.670,00.

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l'art. 23, co. 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) con diffida per il Sig. Marcello Cestaro;
- Ammenda di € 2.670,00 (duemilaseicentosestanta/00) con diffida per il Sig. Massimiliano Varricchio;
- Ammenda di € 4.670,00 (quattromilaseicentosestanta/00) con diffida per il Sig. Alex Pederzoli;
- Ammenda di € 6.670,00 (seimilaseicentosestanta/00) con diffida per la Società Calcio Padova Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Emilio Battaglia Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO DIAMANTI (tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl) (nota n. 8521/863pf08-09/SP/blp del 23.6.2009).

Il procedimento.

Con provvedimento del 23 giugno 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Alessandro Diamanti, calciatore tesserato per la A.S. Livorno Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, co., del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 11 dell'allegato B al Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.1.2007 e in relazione a quanto disposto dall'art. 23, co. 5 e 6, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007, per non aver adempiuto in maniera protratta nel tempo al disposto del lodo emesso dal Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale della F.I.G.C. del 25.11.2008, comunicato il 30.12.2008, nonostante anche le richieste in tal senso.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l'applicazione della sanzione di € 5.000,00 di ammenda.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene quanto segue.

Dalla documentazione in atti emerge che il Sig. Alessandro Diamanti si è reso inadempiente al lodo del Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale della F.I.G.C. con il

quale il calciatore è stato condannato al pagamento in favore dell'Avv. Gaetano Mari dell'importo di € 100.000,00 oltre accessori e interessi.

Trattasi di un inadempimento reiterato nel tempo, al quale il creditore non ha potuto ovviare neanche mediante la trattenuta sugli emolumenti provenienti dalla società Livorno di appartenenza, stante altra procedura esecutiva promossa da altro creditore del calciatore.

Congrua appare la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Alessandro Diamanti la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DIEGO SIMOES DE SOUZA (tesserato per la Soc. Calcio Padova SpA) (nota n. 8579/511pf08-09/AM/ma del 25.6.2009).

Il procedimento.

Con provvedimento del 25 giugno 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Diego Simoes De Souza, tesserato della Società Padova Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, con riferimento all'art. 92, co. 2 delle NOIF, per avere, in quanto tesserato con la Società Padova Spa, come giovane di serie, senza preavviso alcuno, disertato gli incontri e gli allenamenti in programma per il periodo 25-31 ottobre 2008.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'ammonizione.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene quanto segue.

Dalla documentazione in atti emerge che il calciatore, Diego Simoes De Souza, dal sabato 25 al venerdì 31 ottobre 2008, senza dare preavviso e senza essere in alcun modo autorizzato dalla Società Padova Calcio, si allontanava dalla città di Padova, disertando in questo modo gli incontri e gli allenamenti della società sportiva in previsione per quel periodo.

Nel contempo, dalle dichiarazioni rilasciate in data 11.02.2009 dal Signor Stefano Esposito, allenatore della squadra "Berretti 91" del Calcio Padova Spa, si evince che il calciatore De Souza contattava il proprio allenatore la sera del 26 ottobre 2008, comunicandogli di essere stato costretto a partire improvvisamente per Londra a causa delle gravi condizioni di salute cui versava un proprio familiare e di non aver potuto avvisare per tempo la società sportiva.

L'allenatore affermava di aver avvisato immediatamente la dirigenza del Padova Calcio circa l'accaduto e precisava, altresì, che il calciatore De Souza, il pomeriggio precedente alla partenza per Londra, ossia il 25 ottobre 2008, aveva partecipato a un incontro di calcio con la squadra di appartenenza.

È indubbio che la condotta posta in essere dal calciatore integri gli estremi della condotta disciplinarmente rilevante.

Nel contempo, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare, non può non tenersi conto dei motivi che hanno determinato l'improvvisa partenza del calciatore, della circostanza, confermata dal suo allenatore, di averlo contattato e di avergli comunicato i motivi della partenza, della circostanza dell'impossibilità di non aver potuto avvisare la Società, della circostanza che ha sempre tenuto un comportamento ineccepibile nell'essersi regolarmente presentato agli allenamenti.

Congrua appare la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Diego Simoes De Souza la sanzione dell'ammonizione.

(332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER MURATORI (Consigliere della Soc. Rimini Calcio FC Srl) E DELLA SOCIETA' RIMINI CALCIO FC Srl (nota n. 7959/1290pf07-08/SP/blp del 4.6.2009).

Il deferimento.

La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

- Il Signor Walter Muratori, per aver violato gli artt. 1, co. 1, del CGS in relazione agli artt. 1 co. 2 e art. 8 del regolamento ADISE, per aver esercitato mansioni riconducibili all'attività di direttore sportivo, pur non essendo lo stesso in possesso della qualifica professionale richiesta, non avendo acquisito il titolo di direttore sportivo, non risultando iscritto nell'apposito albo e non avendo il potere di rappresentare la propria società verso terzi;
- La società Rimini Calcio Football Club Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.

Le memorie difensive.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Rimini Calcio faceva pervenire una memoria difensiva predisposta per contestare gli addebiti mossi.

Il dibattimento.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni:

- al Signor Walter Muratori, per rispondere della violazione dell'art.1, co. 2, e art. 8 del regolamento ADISE, l'inibizione di mesi due;
- alla Società Rimini Calcio Football Club Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente, l'ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00).

I motivi della decisione.

La Commissione Disciplinare, sulla base dei fatti e delle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Sulle asserite responsabilità dei soggetti deferiti ravvisa che le indagini hanno confermato la fondatezza del deferimento.

Infatti, dall'attività istruttoria espletata dalla Procura è emerso che nel corso della stagione 2007-2008, il Sig. Muratori ha esercitato mansioni riconducibili all'attività di Direttore Sportivo.

La stessa circostanza è stata confermata, oltre che dalle prove raccolte, anche in sede di audizione personale dei deferiti.

Infatti, il Presidente della Società Rimini Calcio Football Club Srl, il Sig. Luca Benedettini e il Sig. Walter Muratori hanno riconosciuto la conduzione da parte di quest'ultimo di diverse trattative riguardanti l'acquisto o la cessione di calciatori per conto della Rimini Calcio Football Club Srl.

Tutto ciò premesso, anche se la difesa sostiene la presenza di circostanze attenuanti, poiché l'attività del Sig. Muratori è sempre stata supervisionata e legittimata dal Presidente della Società, la Commissione sancisce l'avvenuta violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui rispettivamente agli artt. 1, co. 2, CGS e 8 del regolamento ADISE, per aver posto in essere atti e comportamenti diretti a concretizzare lo svolgimento di attività di direttore sportivo della Rimini Calcio Football Club Srl senza essere iscritto nell'albo dell'ADISE.

Per i motivi sopra esposti, e visto l'art. 4, co. 2, CGS per il quale le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti e dei tesserati, si deve ravvisare una responsabilità oggettiva anche da parte della Rimini Calcio Football Club Srl

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti dalla Procura Federale, infligge al Signor Walter Muratori la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e alla società Rimini Calcio Football Club Srl quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (tesserato FIGC in qualità di consulente amministrativo sportivo della Soc. US Avellino 1912 SpA) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO 1912 SpA (nota n. 4888/778pf06-07/AM/ma del 21.5.2008).

Il deferimento.

La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

- Il Signor Francesco Saverio Maglione, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui rispettivamente all' artt. 1, co. 1, 4 e 5, CGS, in relazione allo svolgimento delle funzioni di direttore sportivo della U.S. Avellino senza essere iscritto nell'apposito albo della ADISE;
- La U.S. Avellino Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Francesco Saverio Maglione, in qualità di consulente amministrativo sportivo della U.S. Avellino Spa, faceva pervenire una memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della deferita U.S. Avellino Spa per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente Sig. Francesco Saverio Maglione, con la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00

(diecimila//00). È comparso altresì il difensore del Sig. Francesco Saverio Maglione, il quale, accordandosi con la Procura Federale, ha presentato una proposta di patteggiamento

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Saverio Maglione ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS, (“pena base per il Sig. Francesco Saverio Maglione la sanzione dell’inibizione di mesi 5, diminuita, ai sensi dell’ art. 23, CGS, a mesi 3 e giorni 10);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, co. 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) al Sig. Francesco Saverio Maglione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

I motivi della decisione.

La Commissione Disciplinare Nazionale, sulla base dei fatti e delle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Sulle asserite responsabilità della attribuite alla Società deferita ravvisa che le indagini hanno confermato la fondatezza del deferimento.

Infatti, dalle prove raccolte, le dichiarazioni rese a diverse testate giornalistiche e all’Ufficio Indagini dal Dott. Marino (Direttore generale del Napoli), in ordine al possibile passaggio di un calciatore da una società all’altra, si evince che il Sig. Francesco Saverio Maglione ha inequivocabilmente esercitato l’attività di Direttore Sportivo nell’interesse della Società U.S. Avellino Spa, senza la necessaria abilitazione da parte della FIGC, in violazione dell’art. 1 del Regolamento ADISE, per le quali le funzioni di Direttore Sportivo sono tassativamente riservate ai soggetti iscritti nell’elenco speciale.

È inoltre documentato che, in più occasioni, il Sig. Maglione ha svolto attività concernenti l’assetto organizzativo della società, ivi compresa la gestione dei rapporti, anche contrattuali, fra società, calciatori o tecnici, e ha condotto trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti.

Per i motivi sopra esposti, e visto l'art. 4, co. 2, del CGS, per il quale le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti e dei tesserati, si deve ravvisare una responsabilità oggettiva da parte della U.S. Avellino S.p.A.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, infligge alla Società U.S. Avellino Spa la sanzione dell'ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Publicato in Roma il 22 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete